

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CAMERINO
(Provincia di Macerata)

OGGETTO: Sisma 2016 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, dei servizi di architettura ed ingegneria, consistenti nella progettazione esecutiva inerente l'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B" – (CUP: E13B19000180002 - CIG: _____).

Rep. n. _____ del ____/____/2020

L'anno duemilaventi (2020), il giorno _____ (____) del mese di _____ nella sede provvisoria dell'Ufficio Tecnico del Comune di Camerino, sita a 62032 Camerino (MC) in Via Le Mosse n. 10, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile,

TRA

Il **Comune di Camerino**, con sede in 62032 Camerino (MC), Corso Vittorio Emanuele II n. 17, e sede provvisoria, in seguito agli eventi sismici del 2016, in Via Le Mosse n. 19, Codice Fiscale 00276830437, **rappresentato dall'Ing. Marco Orioli**, nato a Civitanova Marche (MC) il 02.01.1971 (C.F. RLOMRC71A02C770Z), **in qualità di Responsabile del Settore 3[^] Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica dell'Ente**, e domiciliato per la carica presso la sede provvisoria del Comune di Camerino sita in Via Le Mosse n. 19, il quale interviene in nome e per conto del medesimo Ente, giusto il Decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 (di seguito anche semplicemente **"Ente committente"**);

E

l'**Arch. Marco D'Annunziis**, nato a Corropoli (TE) il 21.12.1962, ivi residente in Via N. Ricci n. 19, Codice Fiscale: DNNMRC62T21D043G, dello studio associato "Studio MDA Architetti Associati" avente sede legale in 64013 Corropoli (TE) – Viale Vibrata n. 4, e P. IVA: 01612960672, PEC: marco.dannunziis@archiworldpec.it, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo dalla data del 02.07.1990 al numero 279, iscritto altresì all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 conv. in Legge n. 229/2016 s.m.i. dal giorno 06.03.2017 al numero EP_009445_2017, che interviene nella sua qualità di libero professionista del menzionato studio associato, elettivamente domiciliato per il presente atto presso e nel predetto studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente **"Professionista"**).

Premesso che:

- In seguito agli eccezionali eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente anche in riferimento all’intero territorio comunale di Camerino;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo *“decreto legge”*);
- sempre in seguito agli eccezionali eventi sismici del 2016 sono state emanate specifiche Ordinanze di Protezione Civile, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 391/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- per effetto degli ingenti danni, il Centro Storico è stato dichiarato *“zona rossa”* e, quindi, interdetto all’accesso pedonale e veicolare; all’interno del suo perimetro, tra i diversi immobili pubblici e privati danneggiati e quindi inagibili risulta anche il fabbricato sede del Comune, denominato Palazzo Bongiovanni, sito in C.so Vittorio Emanuele II;
- al fine di provvedere all’assistenza alla popolazione è stato necessario, in primissima battuta, delocalizzare tutti gli uffici comunali presso la sede del CONTRAM S.p.A., sita in via Le Mosse 19; successivamente, al fine di affrontare adeguatamente la situazione di emergenza, che è tuttora in corso, si è cercato di dislocare gli uffici comunali nei pochi edifici ed unità immobiliari ancora disponibili ed agibili sul territorio comunale in modo da permettere, anche se in via transitoria, un *“normale”* svolgimento dell’attività amministrativa;
- l’Amministrazione comunale ha necessità realizzare – *ex novo* – una struttura comunale emergenziale ove delocalizzare tutto il personale comunale, poiché le predette delocalizzazioni temporanee, effettuate secondo quanto stabilito dalla normativa speciale emanata con le specifiche Ordinanze di Protezione Civile, devono considerarsi del tutto provvisorie e di primissima emergenza, ed, inoltre, risultano sotto dimensionate rispetto all’effettivo fabbisogno degli Uffici comunali, nonché inadeguate rispetto alle esigenze logistico-organizzative del personale addetto ai vari settori e servizi;
- l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** relativo alla *“Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di*

medio/lungo termine” da realizzarsi nell’area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”, e distinta catastalmente al Foglio n. 75, part. 199, che prevede una soluzione progettuale di mq. 1600 circa, trasmesso al servizio Protezione Civile della Regione Marche per la necessaria approvazione/autorizzazione;

- **con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20/06/2019**, venivano recepite le specifiche indicazioni del Servizio Protezione Civile della Regione Marche e definitivamente individuata l’area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”, e distinta catastalmente al Foglio n. 75, part. 199, per la realizzazione della nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali;
- in riscontro alla nota Prot. (P) n. 22807 del 15/11/2019, con la quale il Comune di Camerino chiedeva alla Regione Marche – Servizio Protezione Civile autorizzazione all’incremento della superficie lorda della struttura prefabbricata in misura idonea a soddisfare il maggior fabbisogno in proporzione alla nuova dotazione organica, incrementata di n. 5 unità di personale, **con nota acquisita agli atti dell’Ente (Prot. n. 24455 del 05/12/2019), la Regione Marche – Servizio Protezione Civile (Prot. Regione Marche n. 1441294_05.12.2019) autorizzava il nuovo fabbisogno con l’incremento di superficie richiesto, per una superficie lorda complessiva della predetta struttura prefabbricata pari a mq. 1700 e per un importo complessivo massimo pari ad € 2.200.000,00 (IVA ed oneri compresi);**
- per la realizzazione dell’intervento in oggetto, con la Determinazione a contrarre n. 423/Settore 3^ del 11.12.2019 R.G. n. 1602, e per le motivazioni ivi espresse e da intendersi qui richiamate, è stato disposto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’affidamento diretto della progettazione definitiva **all’Arch. Marco D’Annunziis** (C.F.: DNNMRC62T21D043G) dello Studio associato “Studio MDA Architetti Associati”, con sede legale in 64013 Corropoli (TE), Viale Vibrata n. 4, C.F. e P.IVA: 016129606672, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Teramo con n. 279 ed all’Elenco Speciale di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i. con il n. EP_009445_2017, **per un corrispettivo pari ad € 36.000,00**, oltre CNPAIA 4% come per legge, per cui tra l’Ente committente, rappresentato dal Responsabile del Settore 3^, Ing. Marco Orioli, ed il Professionista incaricato, in data 22.01.2020, è stato sottoscritto il relativo contratto, sulla base del relativo schema sottoposto alla vigilanza collaborativa dell’ANAC e conformato ai rilievi formulati dall’Autorità; l’atto così stipulato, recante la disciplina dell’incarico, le modalità di esecuzione delle relative prestazioni ed i relativi rapporti tra le parti contraenti, è stato ritualmente acquisito al Repertorio del Comune con il n. 1794;
- Il Progettista incaricato ha trasmesso, con nota del 20.02.2020, assunta agli atti dell’Ente in pari

- data con Prot. n. 4609 del 20.02.2020, il progetto definitivo, trasmesso al competente Servizio Protezione Civile della Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore Sisma 2016, il quale ha richiesto di apportare una generale revisione dello stesso;
- Quindi la proposta progettuale revisionata è stata trasmessa per le vie brevi al medesimo Servizio della Regione Marche, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 12941 del 11/06/2020;
 - Pertanto, con specifiche note del 14.07.2020, assunte agli atti dell'Ente in pari data con Prot. nn. 15046-15053, il Progettista incaricato ha inviato il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni e coerente con il parere sopra espresso;
 - Il progetto definitivo è stato verificato con esito positivo, nonché validato da _____ in data _____ e, quindi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ___/___/2020;
 - Per dare pronta attuazione all'intervento in oggetto, con Determinazione a contrarre n. ___/Settore 3^ del ___/___/2020 è stato - tra l'altro - disposto, per le motivazioni ivi espresse, **l'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lett. a) e 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, al medesimo Professionista, Arch. Marco D'Annunziis, **l'incarico per la progettazione esecutiva** relativa all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", **per un corrispettivo pari a € 33.672,53**, oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.346,90, oltre IVA 22% per € 7.704,27, e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari a € 42.723,71**, alle condizioni tutte, compresa la dichiarazione di offerta economica dell'affidatario, previste dal citato provvedimento e dall'allegato schema contrattuale ivi contestualmente approvato;

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico è l'esecuzione dei servizi di architettura ed ingegneria, consistenti nella **progettazione esecutiva** relativa all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B".

- **2. Il Professionista è obbligato** ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, **alle prescrizioni di cui alla citata nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile (Prot. Regione Marche n.**

1441294 del 05.12.2019), acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 24455 del 05.12.2019 ed al relativo progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____/____/2020, i quali, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto.

3. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016, come modificata dall'Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 s.m.i. del Commissario Straordinario.

4. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente al livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale che dovrà essere posto a base di gara della procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto;

5. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di affidamento diretto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico, anche contenuta nella normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, nonché le disposizioni in materia di tariffe professionali di cui alle Ordinanze commissariali n. 9 del 14.12.2016 s.m.i. e n. 29 del 09.06.2017 s.m.i.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento di natura emergenziale a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., le Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile, in particolare la n. 388/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già in precedenza citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedimento di affidamento e di offerta e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, **deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 del DL 189/2016 s.m.i.**

6. Si applica altresì il **Protocollo di Intesa** in materia di *“Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*, stipulato il 26 ottobre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ed i Presidenti delle menzionate Regioni. Il professionista dichiara di aver preso visione del contenuto di detto Protocollo di Intesa e, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a cooperare anche al fine di agevolare l'espletamento delle attività di vigilanza collaborativa dell'ANAC ivi previste all'art. 3, comma 2, par. 2.1.

Art. 3. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e

quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere.

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF. Tale documentazione è da intendersi già retribuita con il corrispettivo qui stabilito. Inoltre, il professionista si impegna a fornire, a semplice richiesta dell'Ente committente, ulteriori copie della predetta documentazione (nei limiti del numero di copie necessario) anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc...), previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione;

b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In ordine alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 4. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

Art. 5. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza di cui al successivo paragrafo 1-bis.

1-bis. **Le parti si danno reciprocamente atto che**, in ragione della natura emergenziale post sisma dell'intervento in oggetto e dell'esigenza urgente di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, con le modalità previste nella citata determina n. ___/Settore 3^ del ___/___/2020, *ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è stato già dato avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza sin dal 16.12.2019* (Prot. n. 25419 del 16.12.2019, agli atti dell'Ente).

2. **Il termine massimo entro il quale** le prestazioni oggetto del contratto devono essere eseguite è di **giorni 20 (venti)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;

3. **I termini sono sospesi** nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

4. **La sospensione di cui al comma 3 non opera** qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

5. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del Codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

6. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 6. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, **pari all'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 (zerovirgolate) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 7. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del Codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

Art. 8. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del Codice e negli altri richiamati nel presente atto, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza ovvero in caso di revoca o decadenza o cancellazione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016 s.m.i.; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al Codice.

Art. 9. Protocollo di Intesa del 26 ottobre 2016 – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, par. 2.2, del Protocollo di Intesa in materia di *“Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*, stipulato il 26 ottobre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ed i Presidenti delle menzionate Regioni, e fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, l'Ente committente si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui, nei confronti del Professionista o dei componenti della compagine associativa di appartenenza o dei dirigenti del medesimo operatore economico con funzioni specifiche relativamente all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del presente contratto, sia stata applicata una misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il presente contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che l'Ente committente intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere al Professionista a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

Art. 10. Determinazione dei corrispettivi

1. **I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.**
2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
3. Tenuto conto dell'**ammontare del corrispettivo stimato** per l'espletamento del servizio di progettazione esecutiva in oggetto, **pari ad € 37.413,96, oltre oneri previdenziali ed IVA** secondo legge, così stimato dal R.U.P., come da indicazioni del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche e conformemente ai criteri di cui alle Ordinanze C.S.R. n. 9 del 14.12.2016 s.m.i. e n. 29 del 09.06.2017 s.m.i., sulla base dell'importo dei lavori risultante dal computo metrico del progetto definitivo, pari ad € 1.732.852,00, nonché del corrispettivo offerto dal Professionista, pari ad **€ 33.672,53 oltre oneri previdenziali come per legge ed IVA**, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

- **Progettazione esecutiva: corrispettivo di € 33.672,53**, oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.346,90, oltre IVA 22% per € 7.704,27, e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari a € 42.723,71**.

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del corrispettivo offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione esecutiva affidata al Professionista.

Art. 11. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti nel presente contratto, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 6, sono corrisposti con le seguenti modalità:

a) **ANTICIPAZIONE:** ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà corrisposto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'importo dell'anticipazione del prezzo pari a 20% dell'importo contrattuale; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

b) **PROGETTAZIONE ESECUTIVA:** verrà corrisposto in unica soluzione alla verifica della progettazione esecutiva con esito positivo;

c) **La liquidazione avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni**, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU: 4YVV5H, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

2. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato (comunicazione PEC del Professionista, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. ___ del __/__/__), individuato con il codice IBAN: _____, acceso presso Banca Popolare di ___ – Agenzia di _____, sul quale sono autorizzati ad operare:

- _____, nato il _____ a _____, ivi residente in Via _____ n. __, Codice Fiscale: _____;
- _____, nato il _____ a _____, ivi residente in Via _____ n. __, Codice Fiscale: _____;

Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

4. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

Art. 12. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista **ha prodotto prima d'ora** all'Ente committente, **a titolo di cauzione definitiva**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria, conforme agli schemi tipo di cui alla normativa vigente in materia, emessa da _____ – Agenzia _____, con sede in _____ - _____ n. __, n. _____ in data ___/___/2020, **per l'importo di € _____, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente incarico**, agli atti della procedura.

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. n. 138/11, a proprie spese, la polizza, del tenore e tipologia di seguito indicati, a copertura della responsabilità civile. **A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della società _____**, con sede in _____ – Via _____ n. __, C.F. e P.IVA: _____, quale _____ della compagnia assicurativa _____ (in virtù dei poteri alla medesima conferiti dal _____), del ___/___/2020 in atti, contenente **l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati**, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un **massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**, che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. **La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara relativa all'esecuzione dei lavori e avrà efficacia dalla data di detta approvazione, per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.**

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 13. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8 e 105 del Codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.
3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
4. Trattandosi di un intervento di natura emergenziale post sisma 2016, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre, nonché quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto.
5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
6. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, consulenti o tecnici specialisti, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Comune di Camerino. L'Ente committente rimane, comunque, estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti.

Art. 14. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Macerata. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 15. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso e nello studio _____, sito in _____ – Via _____ n. __, PEC: _____, PEO: _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
2. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto: _____, nato il _____ a _____, ivi residente in Via _____ n. __, Codice Fiscale: _____, in qualità di Professionista affidatario dell'incarico oggetto del presente contratto.

3. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Professionista.

4. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 16. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 17. Privacy

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto ed alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.
3. Il valore della presente convenzione è fissato in euro 33.672,53 (trentatremilaseicentasettantadue/53), Cassa Previdenza e IVA escluse; la stessa verrà registrata solo in caso d'uso.

Art. 19. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale emanata in seguito agli eventi sismici verificatisi a far dal 24 agosto 2016, il D.L. n. 189/2016 s.m.i., compresa la normativa inerente la fase emergenziale post sisma 2016, e, in particolare, le Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile e del Commissario straordinario per la ricostruzione attinenti all'incarico in oggetto.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti del procedimento di affidamento, nessuna esclusa, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentata nell'ambito della procedura di affidamento dell'incarico in oggetto.

Allegati _____

Camerino, li __/__/2020

Per il Professionista:

Arch. Marco D'Annunziis

Per l'Ente committente:

Ing. Marco Orioli
